



# Parco delle Groane

## REGOLAMENTO

**per le attività di tempo libero e per l'accesso**

*Predisposto in conformità del Piano Territoriale di  
Coordinamento del Parco delle Groane, approvato con Legge  
Regionale 25/08/1988 n. 43*

**approvato con deliberazione del Consiglio di gestione  
del Parco regionale delle Groane**

**del 29 aprile 2015 n. 27**

## Premessa

Il presente Regolamento d'uso ha lo scopo di salvaguardare la qualità estetica e biologica della flora e della fauna esistente nel Parco delle Groane, conservando la natura e l'ambiente anche in rapporto all'utilizzo sociale, culturale e ricreativo da parte dei cittadini i quali, nel rispetto delle seguenti norme, concorrono attivamente alla difesa e al rispetto dell'area protetta.

## TITOLO I - Disposizioni generali

### **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il Regolamento disciplina, in conformità delle norme tecniche di attuazione del *“Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane”* di cui alla Legge Regionale 25/08/1988, n. 43 e della *“Variante Generale al Piano Territoriale”* di cui alla Deliberazione Giunta Regionale 25/07/2012 n. IX/3814, la fruizione del Parco delle Groane da parte del pubblico, degli utenti, dei proprietari, possessori o detentori di immobili e fondi.

### **Articolo 2 – Ambito di applicazione**

1. Le norme del regolamento si applicano a tutto il territorio del Parco delle Groane escluse le aree all'interno degli edifici.
2. Il presente Regolamento integra, per quanto applicabili, le norme contenute nella legislazione nazionale e regionale in materia di protezione del territorio e dell'ambiente e prevale su eventuali contrastanti norme dei regolamenti comunali, anche nella parte riguardante le sanzioni.

## TITOLO II - Fruibilità

### **Capo I**

#### *Circolazione dei veicoli a motore*

### **Articolo 3 – Transito dei veicoli a motore**

1. In tutta l'area del Parco, comprese le piste ciclabili e i sentieri, è vietato accedere e transitare con qualsiasi mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori, anche se condotti a mano e con il motore spento.
2. Sono esclusi dal divieto:
  - a) I mezzi motorizzati che transitano sulle strade statali, provinciali, comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, che non siano state precluse al traffico da specifico provvedimento emanato ai sensi della normativa vigente;
  - b) I mezzi agricoli dei proprietari, degli affittuari o comunque aventi diritto, limitatamente all'uso e ai percorsi di proprio diritto;
  - c) I mezzi motorizzati dei proprietari, degli affittuari o comunque aventi diritto, limitatamente all'uso e ai percorsi di proprio diritto e che espongono il pass rilasciato dal Parco Groane;
  - d) I veicoli a motore utilizzati dai soggetti titolari dell'autorizzazione al taglio di piante. Detta autorizzazione deve essere esposta nella parte anteriore del veicolo;
  - e) I *“mezzi di servizio”* quali i veicoli appartenenti alle Forze dell'Ordine, all'Esercito, ai Vigili del Fuoco e alle Guardie Ecologiche Volontarie, ai mezzi riconoscibili quali appartenenti ad Enti Pubblici o ad Enti di diritto pubblico che svolgono attività di vigilanza, manutenzione o di controllo di strutture e/o impianti posti all'interno del Parco purché regolarmente in servizio e pertanto muniti dell'ordine riguardante l'intervento in corso, da esibire dietro richiesta del personale di vigilanza;

- f) I veicoli adibiti al trasporto di persone portatrici di handicap in possesso di attestazione d'invalidità che impedisca la deambulazione limitatamente alle piste ciclabili.

#### **Articolo 4 – Cautele nella conduzione dei veicoli**

1. I veicoli a motore autorizzati a transitare all'interno del Parco devono percorrere, con scrupoloso rispetto dell'ambiente e dei fruitori del Parco, esclusivamente le strade asfaltate e le piste ciclabili.
2. Nelle piste ciclabili i veicoli a motore autorizzati devono procedere a passo d'uomo e deve essere data la precedenza ai ciclisti e ai pedoni.

#### **Articolo 5 – Sosta e parcheggio**

1. Su tutta l'area del Parco è vietata la sosta e il parcheggio dei mezzi motorizzati.
2. Sono esclusi dal divieto quelli di cui al comma 2 dell'articolo 3 purché non creino intralcio al transito.
3. I veicoli di cui alla lettera c) e d) del comma 2 dell'articolo 3 devono esporre il pass o l'autorizzazione in modo ben visibile.
4. I veicoli adibiti al trasporto di persone disabili, di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. 3, devono esporre, in modo visibile, il contrassegno previsto dal Codice della Strada.
5. La sosta è consentita nelle aree di parcheggio attrezzate, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso e nelle strade statali, provinciali e comunali, nel rispetto delle norme del Codice della Strada.
6. Nei parcheggi attrezzati è vietato:
  - a) Transitare o sostare al di fuori degli orari di apertura;
  - b) L'accesso agli autocarri e furgoni adibiti al trasporto cose di qualsiasi portata, autocaravan o roulotte, mezzi d'opera;
  - c) Sostare al di fuori degli spazi consentiti;
  - d) Lavare gli automezzi od eseguire operazioni di manutenzione, riparazione o simili;
  - e) Trattenersi nell'automezzo in sosta per usi diversi dal parcheggio;

#### **Articolo 6 – Modalità di rilascio del pass**

1. Il pass è rilasciato agli interessati dal Parco Groane, dietro richiesta scritta alla quale deve essere allegata la documentazione prevista.
2. La data di scadenza del pass è riportata sul medesimo documento.

### **Capo II**

#### **Circolazione dei velocipedi**

#### **Articolo 7 – Accesso con velocipedi e utilizzo delle piste ciclabili.**

1. L'accesso con i velocipedi è ammesso solo lungo le piste ciclabili, le strade vicinali, interpoderali e i sentieri. In zona di riserva naturale orientata, soltanto lungo le piste ciclabili e le strade vicinali, con esclusione delle zone riservate ai pedoni, rispettando le norme generali della circolazione stradale.
2. I velocipedi devono procedere a velocità moderata e comunque improntata alla massima prudenza, anche in relazione alle condizioni di affollamento del Parco.
3. E' inoltre vietato:
  - a) Circolare fuori pista e abbandonare i percorsi ammessi di cui il primo comma;
  - b) Effettuare di norma competizioni agonistiche ove non espressamente autorizzate;
  - c) Ingombrare completamente la pista;
  - d) Abbandonare i velocipedi sulle piste ciclabili e sui percorsi pedonali.

### **Capo III**

#### **Visitatori e utenti**

#### **Articolo 8 – Comportamento.**

1. Coloro che frequentano il Parco sono tenuti a mantenere comportamenti conformi all'ordine pubblico, alla pubblica decenza e al buon costume.

2. E' vietato esercitare il nudismo o comunque circolare o stazionare nudi all'aperto, anche in luogo appartato.
3. E' vietato circolare o sostare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope.
4. E' vietato assumere comportamenti pericolosi per il prossimo.

## **Capo IV**

### *Animali*

#### **Articolo 9 – Conduzione dei cani**

1. All'interno del Parco i cani devono essere condotti al guinzaglio.
2. E' vietato condurre cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali. Gli Agenti di Vigilanza di cui all'art. 37, possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal Parco del cane, ovvero ordinare ai detentori l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.
3. E' vietato abbandonare cani nel Parco.

#### **Articolo 10 – Addestramento cinofilo**

1. E' consentito addestrare i cani da caccia esclusivamente nelle aree autorizzate all'attività venatoria secondo quanto previsto dall'art.21 della L.R. n. 26 del 16 agosto 1993 e dal capo II del Regolamento Regionale n. 16 del 4 agosto 2003 .
2. E' vietato l'addestramento dei cani da difesa o guardia al di fuori dei campi autorizzati.

#### **Articolo 11 – Equitazione**

1. L'equitazione è consentita unicamente sulle piste sterrate, sui prati, a lato dei percorsi ciclabili o pedonali e a lato delle piazzole di sosta.
2. L'attività ludica di equitazione è vietata:
  - a) Sulle piste ciclabili;
  - b) Lungo i sentieri naturalistici tabellati;
  - c) In zona di riserva naturale orientata, fuori da itinerari a ciò predisposti, se esistenti;

- d) Nelle aree di rimboschimento, compresi i percorsi che le attraversano;
  - e) Nelle zone arbustive;
  - f) Nei canali, nei laghetti e nelle zone umide adiacenti;
  - g) Ai minorenni non accompagnati da un adulto e agli inesperti;
  - h) In aree delimitate per ragioni di tutela ambientale, espressamente vietate mediante Ordinanza del Presidente del Parco Groane.
3. Il cavallo deve essere condotto esclusivamente al passo ed è vietato mettere in atto qualsiasi atteggiamento che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità, danno sia al patrimonio pubblico, sia all'ambiente naturale.
  4. Gli Agenti appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Parco, gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco possono, in ogni momento, per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio pubblico, disporre l'allontanamento immediato di cavalieri dal Parco o da zone di esso.
  5. Il presente articolo non si applica all'interno dei maneggi, delle scuderie e allevamenti equini esistenti e autorizzati, nonché nell'ambito dei relativi recinti e piste di addestramento.

#### **Articolo 12 – Autorizzazione all'equitazione**

1. L'autorizzazione all'equitazione è rilasciata dal Parco Groane al proprietario del cavallo, dietro richiesta scritta alla quale deve essere allegata la documentazione prevista. Con l'autorizzazione è rilasciato un contrassegno identificativo per ogni singolo cavallo.
2. Il numero annuo di autorizzazioni può essere contingentato con deliberazione consigliare, in relazione al carico compatibile con l'ambiente.
3. I conduttori di cavalli, sia il proprietario, sia l'affidatario, devono portare al seguito l'autorizzazione ed esporre, in modo ben visibile, il contrassegno identificativo dell'animale.
4. L'autorizzazione è assoggettata al rimborso forfettario delle conseguenti spese per il rilascio del contrassegno identificativo del cavallo e per la manutenzione e riparazione dei percorsi.

5. L'autorizzazione è sempre revocabile.

## **Capo V**

### *Attività e operazioni vietate*

#### **Articolo 13 – Norme generali di comportamento**

1. Non sono consentite attività rumorose che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi.
2. Sono vietati in particolare: gli schiamazzi, l'uso degli strumenti musicali e riproduttori amplificati, generatori di corrente non silenziati, ecc.
3. Radio, televisione e simili possono essere ascoltati in cuffia o a volume tale da non recare disturbo agli altri frequentatori.
4. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate.

#### **Articolo 14 – Attività di vendita su area pubblica**

1. All'interno dell'area del Parco è vietato effettuare la vendita ambulante di qualsiasi prodotto o la prestazione di servizi o l'esercizio di giochi o di altre attività economiche, in forma ambulante, senza il parere favorevole del Parco Groane.

#### **Articolo 15 – Pubblicità e volantinaggio**

1. E' vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura.
2. E' vietato apporre o distribuire manifestini, locandine, avvisi, depliant o simili, senza l'autorizzazione del Parco Groane e al di fuori degli spazi a tal fine indicati nell'autorizzazione.

#### **Articolo 16 – Danneggiamenti**

1. Fatte salve le sanzioni penali, è fatto divieto a chiunque di deteriorare, manomettere, provocare danno alle proprietà pubbliche e private.

2. E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti all'interno del Parco, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
3. Non è consentito manomettere, modificare le piste ciclabili, le strade vicinali, interpoderali e i sentieri, né installare manufatti di qualsiasi tipo.

#### **Articolo 17 – Giochi pericolosi e molesti**

1. Sono vietati tutti i giochi e le attività potenzialmente pericolose per i frequentatori in relazione alle specifiche funzioni dell'area e quelli che possono causare rischio per la pubblica incolumità o pericolo di danno alle proprietà pubbliche e private.
2. E' vietato inoltre il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro gioco per il quale sia necessario il lancio di oggetti (bocce, diablo, ecc.), al di fuori delle aree appositamente attrezzate. E' sempre vietato il lancio dei sassi o di altri corpi potenzialmente contundenti.
3. E' vietato portare dentro il Parco, lanciare o depositare corpi incendiari o esplosivi o simili.
4. E' vietata la pratica del soft-air (simulazioni giochi di guerra), detta attività può essere autorizzata solo dall'Ente Parco.
5. E' vietata la pratica del modellismo dinamico con motore a scoppio, detta attività può essere autorizzata solo dall'Ente Parco.

#### **Articolo 18 – Manifestazioni**

1. Le attività sportive, folcloristiche, propagandistiche, culturali, promozionali e simili, che si intendano svolgere dentro il Parco, devono essere autorizzate dall'Ente Parco che le subordina ad eventuali prescrizioni e garanzie.
2. E' vietato fare giochi e attività sportive di gruppo su terreni in attualità di coltura.
3. Non è consentito utilizzare vernici o apporre segnali sulle piante con chiodi.

4. La segnaletica apposta per le manifestazioni dovrà essere rimossa alla sua conclusione dagli organizzatori.

## **Capo VI**

### *Tutela del territorio*

#### **Articolo 19 – occupazione di suolo pubblico – picnic (quali ad esempio piste ciclabili, aree picnic, parcheggio per la sosta etc).**

1. E' vietata l'occupazione, anche temporanea, del suolo pubblico senza autorizzazione dell'Ente Parco.
2. E' vietato accendere fuochi per il picnic nelle aree boscate e in prossimità delle stesse.
3. E' consentito accendere il fuoco solo con l'idonea attrezzatura (tipo barbecue) non con fuoco a terra e nelle aree predisposte e comunque curandone il totale e perfetto spegnimento al termine dell'uso.
4. Coloro che usufruiscono di un'area pubblica per il picnic sono tenuti, prima di allontanarsi, alla raccolta dei rifiuti prodotti, lasciando il suolo sgombro da qualsiasi tipo di spazzatura.

#### **Articolo 20 – campeggio**

1. E' vietato allestire campeggi, attendamenti, o comunque pernottare nel Parco, senza l'autorizzazione dell'Ente Parco.
2. Il campeggio o pernottamento non può comunque essere autorizzato nei boschi, nelle zone umide e nei parcheggi.
3. Il montaggio di tende da campeggio, al fine di addestramento, arieggiamento, pulizia, è consentito unicamente sui prati e per un periodo massimo di due ore.

#### **Articolo 21 – riprese foto cinematografiche professionali**

1. E' vietato realizzare riprese cinematografiche e fotografiche in attività professionali, senza la concessione del Parco Groane che le subordina a eventuali prescrizioni e garanzie.

#### **Articolo 22 – Recinzioni**

La recinzione dei terreni è disciplinata da specifico regolamento, fatte salve le limitazioni di cui appresso:

- a) nelle zone di riserva naturale orientata e nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico sono ammesse le sole recinzioni con pali in legno preferibilmente non trattato chimicamente e filo metallico a tutela delle aree di rinnovazione spontanea e degli imboschimenti; è altresì possibile erigere recinzioni in rete metallica, previa autorizzazione dell'EG, a protezione di aree oggetto di intervento che a giudizio dell'EG debbano essere temporaneamente escluse dall'accesso ai fini della loro salvaguardia o per scopi di studio o di ricerca scientifica;
- b) nelle zone diverse da quelle di cui al precedente punto è sempre ammessa la recinzione in siepe, da realizzarsi con specie autoctone, eventualmente integrata con pali in legno preferibilmente non trattato chimicamente e filo metallico di altezza non superiore a m 1,20;
- c) nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico e ad indirizzo agricolo gli eventuali prati-pascolo vanno recintati con filo elettrico e con parapetto in legno preferibilmente non trattato chimicamente di altezza non superiore a m 1,50 per evitare l'allontanamento del bestiame;
- d) sui fronti delle strade pubbliche è sempre ammesso delimitare il terreno con parapetto in legno preferibilmente non trattato chimicamente di altezza non superiore a m 1, nel rispetto della vigenti norme di circolazione stradale;
- e) in assenza di regolamento e a tutela di insediamenti edilizi od attività di rilevante valore economico già esistenti è ammessa la recinzione in rete metallica di altezza non superiore a m 1,50.

### **Articolo 23 – Orti Familiari**

1. Gli orti familiari non sono consentiti nelle zone di riserva naturale orientata.
2. Gli orti familiari sono consentiti nelle aree già utilizzate per attività colturale od agricola, secondo quanto previsto dalle rispettive norme di zona. In essi non è ammessa la realizzazione di manufatti di qualunque genere, neanche di tipo precario, né la collocazione di recipienti o di depositi.

### **Articolo 24 – Baracche**

1. E' vietato installare, erigere baracche o capanni senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Parco.

### **Articolo 25 – Abbandono di rifiuti**

1. I visitatori e gli utenti devono raccogliere e asportare i propri rifiuti evitandone l'abbandono nell'area del Parco.
2. Su tutta l'area del Parco è vietato l'abbandono dei rifiuti, sia urbani sia speciali e pericolosi, nonché versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo.

### **Articolo 26 – Ammassi**

1. E' vietato, su tutte le aree del Parco, sia pubbliche che private, l'ammasso, anche temporaneo, di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti agricoli, produttivi, o dei cantieri nei quali i materiali vengono utilizzati.
2. E' consentito l'ammasso di stallatico in modo tale che non provochi disturbo o disagio ai residenti delle abitazioni limitrofe.

## **Capo VII**

### *Tutela dell'ambiente*

### **Articolo 27 – danni alla vegetazione**

1. E' vietato danneggiare, asportare, recidere la vegetazione di ogni tipo, sia arborea che arbustiva.

2. Sono consentite le operazioni di manutenzione ordinaria (taglio dei prati, potature delle siepi, ecc.), nonché le ordinarie pratiche agricole (aratura, semina, ecc.), ivi comprese le operazioni connesse alle colture florovivaistiche, da parte dei titolari e addetti alle aziende agricole esistenti nel Parco.
3. E' vietato asportare o commercializzare la cortica erbosa e lo strato superficiale dei terreni.

### **Articolo 28 – flora spontanea e piante officinali**

1. E' vietata l'asportazione dei fiori.
2. La raccolta delle piante officinali è soggetta ad autorizzazione ed è regolamentata dalle leggi statali e regionali in materia.

### **Articolo 29 – frutti**

1. E' vietato raccogliere, asportare, trasportare o commerciare i frutti di alberi o arbusti.
2. E' consentita la raccolta per l'immediata consumazione alimentare dei frutti di alberi o arbusti, sempre che sia effettuata senza danneggiare le piante, salarvi, percuoterle o utilizzare qualsivoglia attrezzo.

### **Articolo 30 – funghi**

1. La raccolta dei funghi spontanei è consentita per un massimo di 3 Kg. a persona.
2. E' vietato:
  - a) far uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero;
  - b) l'uso di contenitori flosci o in materiale plastico per il trasporto;
  - c) raccogliere funghi parzialmente decomposti o privi di parte determinanti per il riconoscimento;
  - d) la raccolta dei funghi nelle aree di rimboschimento, sulle scarpate, nelle aree fittamente coperte dalla vegetazione sia arborea che arbustiva, nonché nelle zone umide;
  - e) rompere o danneggiare i funghi.

3. E' obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

#### **Articolo 31 – salvaguardia degli alberi**

1. E' vietato arrampicarsi sugli alberi, costruirvi piattaforme, capanne o simili, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro ai tronchi.

#### **Articolo 32 – tutela antincendio**

1. E' vietato accendere i fuochi all'aperto.
2. Nei periodi d'allerta, decretati dalle competenti autorità, nei boschi e fino a 100 metri da essi è vietato fumare, usare fiamme libere o effettuare operazioni che possano provocare incendi.

#### **Articolo 33 – corsi d'acqua pubblici od ad uso pubblico**

1. Nei bacini e corsi d'acqua pubblici è vietato:
  - a) Entrare o effettuare la balneazione;
  - b) Far accedere animali;
  - c) Pescare;
  - d) Immettere pesci o ogni altro animale;
  - e) Buttare cibo o alimenti in genere;
  - f) Utilizzare l'acqua per lavare automezzi, indumenti, persone o animali;
  - g) Gettare oggetti di qualsiasi tipo;
  - h) Depositare rifiuti o immettere idrocarburi o ogni altra sostanza;
  - i) Praticare il pattinaggio su ghiaccio;
  - j) Immettere natanti di qualsiasi tipo;
  - k) Asportare l'acqua;
  - l) Esercitare l'attività inerente il modellismo.

#### **Articolo 34 – tutela della fauna**

1. E' vietato:
  - a) danneggiare, disturbare, molestare, catturare o uccidere animali;
  - b) raccogliere o distruggere i loro nidi;

- c) danneggiare o distruggere i loro ambienti;
- d) appropriarsi di animali rinvenuti morti;
- e) abbandonare o seppellire animali morti.

2. Per la tutela della fauna minore (formica rufa, anfibi, molluschi) si osservano le disposizioni della Legge Regionale in materia.

#### **Articolo 35 – Introduzione di animali**

1. In tutta l'area del Parco è vietato introdurre specie animali senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Parco che ne verifica la compatibilità ambientale e l'eventuale pericolosità.
2. Il divieto non si estende alle attività zootecniche delle aziende agricole presenti nel Parco e all'attività venatoria.

## **TITOLO III - Disposizioni finali**

#### **Articolo 36 – Sanzioni**

1. Ai sensi della Legge Regionale 30/11/1983 n. 86, le violazioni alle disposizioni dettate dal presente Regolamento d'Uso, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito specificate, secondo la procedura sanzionatoria prevista dalla Legge 24/11/1981 n. 689 (Codice della Depenalizzazione):

#### **A)- Art. 28 – violazioni che comportano danno ambientale con possibilità di ripristino.**

Sanzione pecuniaria compresa fra il doppio e il triplo del profitto (*utilità economica*) e comunque non inferiore a € 1.032,00.

Non ammesso al Pagamento in Misura Ridotta (art. 16 legge n. 689/81).

Sanzione accessoria: *ripristino integrale dei luoghi*.

#### **B)- Art. 30, comma 1 – violazioni che comportano danno ambientale di minima entità.**

Sanzione pecuniaria compresa tra € 103,00 e € 516,00.

Ammesso il Pagamento in Misura Ridotta di € 172,00 (art. 16 legge n. 689/81).



**C)- Art. 30, comma 2 – violazioni con totale assenza di profitto.**

Sanzione pecuniaria compresa tra € 51,00 e € 516,00.

Amnesso il Pagamento in Misura Ridotta di € 102,00 (art. 16 legge n. 689/81).

2. Sono punite con la sanzione di cui alla lettera A) del precedente comma, l'inosservanza alle prescrizioni indicate negli articoli: 15, comma 1; 16; 18; 19, comma 4; 20, comma 1; 21; 22; 23; 24; 25 comma 2, in presenza di rifiuti in quantità superiore a 20 metri cubi; 26, comma 1; 27; 28, comma 2; 29, comma 1.
3. Sono punite con la sanzione di cui alla lettera B) del precedente comma, l'inosservanza alle prescrizioni indicate negli articoli: 5, comma 6, lett. d); 7, comma 3, lett. b), lett. c) e lett. d); 8; 9, comma 3; 10; 11, comma 2, lett. b), lett. c), lett. d), lett. e), lett. f), lett. h); 12, comma 1; 14; 15, comma 2; 17; 19, comma 1, comma 2, comma 3; 25 comma 2, in presenza di rifiuti in quantità inferiore a 20 metri cubi; 26, comma 2; 28, comma 1; 29, comma 2; 30; 31; 32; 33; 34; 35.
4. Sono punite con la sanzione di cui alla lettera C) del precedente comma, l'inosservanza alle prescrizioni indicate negli articoli: 3; 4; 5, comma 1, comma 3, comma 4, comma 6, lett. a), lett. b), lett. c), lett. e); 7, comma 2, comma 3, lett. a); 9, comma 1; 11, comma 2, lett. a), lett. g), comma 3; 12, comma 3; 13; 20, comma 2.
5. La competenza all'irrogazione delle sanzioni spetta al Parco Groane, come disposto dall'art. 31 della Legge Regionale n. 86 del 1983.
6. Al medesimo Ente Parco sono devoluti i proventi delle sanzioni pecuniarie.
7. La suddetta Autorità dispone, ai sensi della legislazione vigente, la confisca dei beni oggetto materiale della trasgressione, decidendone la destinazione.

**Articolo 37 – Vigilanza**

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento d'Uso è affidata al Corpo di Polizia Locale del Parco Groane, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57

del C.P.P. e alle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco, giusto quanto disposto dall'art. 26 della Legge Regionale 30/11/1983 n. 86.

**Articolo 38 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento d'Uso, predisposto in conformità della Legge Regionale 25/08/1988 n. 43 – *P.T.C. del Parco delle Groane* - e adottato secondo le disposizioni della Deliberazione Giunta Regionale 13/07/2001 n. 7/5554, diventa definitivamente esecutivo al 16° giorno dalla ripubblicazione all'Albo dell'Ente Parco Groane e degli Enti Territoriali interessati.

## PRONTUARIO delle VIOLAZIONI

### Tipo A)- Art. 28 della Legge Regionale n. 86/83.

Sanzione pecuniaria compresa fra il doppio e il triplo del profitto (*utilità economica*) e comunque non inferiore a € 1.032,00.

P.M.R. **non ammesso** - *ripristino integrale dei luoghi*.

### Tipo B)- Art. 30, comma 1, della Legge Regionale n. 86/83.

Sanzione pecuniaria compresa tra € 103,00 e € 516,00.

P.M.R. pari a € **172,00**

### Tipo C)- Art. 30, comma 2, della Legge Regionale n. 86/83.

Sanzione pecuniaria compresa tra € 51,00 e € 516,00.

P.M.R. pari a € **102,00**.

Pagamento in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, in base all'art. 16 legge 24/11/1981 n. 689.

#### Articolo 3 – Transito dei veicoli a motore

c. 1		transitare all'interno del Parco con veicoli a motore	C)
------	--	---	----

#### Articolo 4 – Cautele nella conduzione dei veicoli a motore

c. 1		circolare fuori dalle strade asfaltate e piste ciclabili	C)
c. 2		non procedere a passo d'uomo	C)
c. 2		omettere di dare la precedenza ai ciclisti e pedoni	C)

#### Articolo 5 – Sosta e parcheggio

c. 1		sostare	C)
c. 3		omettere di esporre il pass o l'autorizzazione	C)
c. 4		omettere di esporre il contrassegno per trasporto disabili	C)
c. 6	lett. a)	transitare o sostare nelle aree di parcheggio oltre gli orari di apertura	C)
c. 6	lett. b)	accedere nelle aree di parcheggio con autocarri, autocaravan, roulotte o mezzi d'opera	C)

c. 6	lett. c)	sostare al di fuori degli spazi consentiti nelle aree di parcheggio	C)
c. 6	lett. d)	lavare gli automezzi o eseguire operazioni di manutenzione	B)
c. 6	lett. e)	trattenersi nel veicolo in sosta	C)

#### Articolo 7 – Accesso con velocipedi e utilizzo delle piste ciclabili.

c. 2		circolare a velocità non moderata e senza usare la massima prudenza	C)
c. 3	lett. a)	circolare fuori pista abbandonando i percorsi consentiti	C)
c. 3	lett. b)	effettuare competizioni agonistiche	B)
c. 3	lett. c)	ingombrare completamente la pista	B)
c. 3	lett. d)	abbandonare i velocipedi sulle piste ciclabili e sui percorsi pedonali	B)

#### Articolo 8 – Comportamento.

c. 2		visitatore che circola o staziona all'interno del Parco nudo, anche in luogo appartato	B)
c. 3		visitatore in evidente stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope	B)
c. 4		Visitatore con comportamento pericoloso per il prossimo	B)

#### Articolo 9 – Conduzione dei cani

c. 1		cane non tenuto al guinzaglio	C)
c. 3		abbandonare cani nel parco	B)

#### Articolo 10 – Addestramento cinofilo

c. 1		addestramento di cani da caccia al di fuori delle aree destinate all'attività venatoria	B)
c. 2		addestramento di cani da difesa al di fuori dei campi autorizzati	B)

#### Articolo 11 – Equitazione

c. 2	lett. a)	esercitare l'equitazione sulle piste ciclabili	C)
c. 2	lett. b)	esercitare l'equitazione lungo i sentieri naturalistici	B)
c. 2	lett. c)	esercitare l'equitazione in riserva naturale orientata	B)

c. 2	lett. d)	esercitare l'equitazione nelle aree di rimboschimento	B)
c. 2	lett. e)	esercitare l'equitazione nelle zone arbustive	B)
c. 2	lett. f)	esercitare l'equitazione nei canali, nei bacini e nelle zone umide	B)
c. 2	lett. g)	esercitare l'equitazione da parte di minori non accompagnati	C)
c. 2	lett. h)	esercitare l'equitazione in aree espressamente vietate con ordinanza	B)
c. 3		condurre il cavallo non al passo e in modo pericoloso per i frequentatori e l'ambiente	C)
<b>Articolo 12 – Autorizzazione all'equitazione</b>			
c. 1		esercitare l'equitazione senza la preventiva autorizzazione	B)
c. 3		cavaliere che non ha al seguito l'autorizzazione	C)
c. 3		cavaliere che non espone il contrassegno identificativo dell'animale	C)
<b>Articolo 13 – Norme generali di comportamento</b>			
c. 1		disturbare la quiete pubblica	C)
c. 2		visitatore che schiamazza, usa strumenti musicali amplificati o generatori di corrente	C)
c. 3		visitatore che usa televisore senza cuffie o a volume alto	C)
<b>Articolo 14 – Attività di vendita su area pubblica</b>			
c. 1		esercitare l'attività di vendita ambulante e ogni altra attività economica senza la parere favorevole	B)
<b>Articolo 15 – Pubblicità e volantinaggio</b>			
c. 1		apporre cartelli o manufatti pubblicitari	A)
c. 2		distribuire volantini e simili	B)
<b>Articolo 16 – Danneggiamenti</b>			
c. 1		visitatore che provoca danno alle proprietà pubbliche e private	A)
c. 2		visitatore che danneggia la segnaletica e i manufatti	A)
c. 3		visitatore che manomette le piste ciclabili e i sentieri	A)

<b>Articolo 17 – Giochi pericolosi e molesti</b>			
c. 1		visitatore che effettua giochi pericolosi	B)
c. 2		visitatore che effettua un gioco per il quale è necessario il lancio di oggetti	B)
c. 3		visitatore che introduce o utilizza giochi pirotecnici	B)
c. 4		Attività di soft-air	B)
c. 5		Attività modellismo dinamico motore scoppio	B)
<b>Articolo 18 – Manifestazioni</b>			
c. 1		svolgere qualsiasi tipo di manifestazione senza l'autorizzazione del Consorzio	A)
c. 2		svolgere attività sportive su terreni in attualità di coltura	A)
c. 3		utilizzare vernici o chiodi	A)
c. 4		Mancata rimozione segnaletica	A)
<b>Articolo 19 – Occupazione di suolo pubblico - picnic</b>			
c. 1		occupare suolo pubblico senza autorizzazione	B)
c. 2		accendere fuochi in aree boscate o in loro prossimità	B)
c. 3		accendere fuochi senza utilizzare idonea attrezzatura	B)
c. 3		mancata cura del totale e perfetto spegnimento al termine dell'uso del fuoco	B)
c. 4		omettere di raccogliere i rifiuti prodotti	A)
<b>Articolo 20 – Campeggio</b>			
c. 1		allestire campeggi o comunque pernottare nel parco senza autorizzazione	A)
c. 2		prolungare oltre due ore l'uso di tende montate al fine di arieggiare, pulire o addestrare	C)
<b>Articolo 21 – Riprese foto cinematografiche professionali</b>			
c. 1		effettuare riprese cinematografiche e/o fotografiche senza autorizzazione	A)
<b>Articolo 22 – Recinzioni</b>			
c. 1	lett. a)		A)

c. 1	lett. b)		A)
c. 1	lett. c)		A)
c. 1	lett. d)		A)
c. 1	lett. e)		A)
<b>Articolo 23 – Orti familiari</b>			
c. 1			A)
c. 2			A)
<b>Articolo 24 – Baracche</b>			
c. 1		installare o erigere baracche o capanni senza l'autorizzazione	A)
<b>Articolo 25 - Abbandono di rifiuti</b>			
c. 2		abbandonare rifiuti in quantità inferiore a 20 metri cubi	B)
c. 2		abbandonare rifiuti in quantità superiore a 20 metri cubi	A)
<b>Articolo 26 – Ammassi</b>			
c. 1		ammassare materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza	A)
c. 2		ammassare stallatico in modo tale da provocare disturbo o disagio ai residenti	B)
<b>Articolo 27 - Danni alla vegetazione</b>			
c. 1		danneggiare la vegetazione sia arborea che arbustiva	A)
c. 3		asportare o commercializzare la cortice erbosa e lo strato superficiale dei terreni	A)
<b>Articolo 28 - Flora spontanea e piante officinali</b>			
c. 1		asportare fiori	B)
c. 2		raccogliere piante officinali senza autorizzazione	A)
<b>Articolo 29 – Frutti</b>			
c. 1		raccogliere, asportare, trasportare o commerciare i frutti se non per l'immediata consumazione	A)

c. 2		raccogliere frutti danneggiando le piante o utilizzando attrezzi	B)
<b>Articolo 30 - Funghi</b>			
c. 1		raccogliere funghi in quantità superiore a 3 Kg. a persona	B)
c. 2	lett. a)	usare mezzi che possano danneggiare lo strato umifero	B)
c. 2	lett. b)	usare contenitori floschi o di materiale plastico	B)
c. 2	lett. c)	raccogliere funghi parzialmente decomposti	B)
c. 2	lett. d)	raccogliere funghi nelle aree vietate	B)
c. 2	lett. e)	rompere o danneggiare i funghi	B)
<b>Articolo 31 - Salvaguardia degli alberi</b>			
c. 1		arrampicarsi sugli alberi, costruirvi piattaforme, capanne, ecc.	B)
<b>Articolo 32 - Tutela antincendio</b>			
c. 1		accendere fuochi all'aperto	B)
c. 2		fumare, usare fiamme libere nei periodi d'allerta	B)
<b>Articolo 33 - Corsi d'acqua pubblici</b>			
c. 1	lett. a)	entrare o effettuare la balneazione	B)
c. 1	lett. b)	far accedere animali	B)
c. 1	lett. c)	pescare	B)
c. 1	lett. d)	immettere pesci o ogni altro animale	B)
c. 1	lett. e)	buttare cibo o alimenti in genere	B)
c. 1	lett. f)	lavare automezzi, indumenti, persone o animali	B)
c. 1	lett. g)	gettare oggetti di qualsiasi tipo	B)
c. 1	lett. h)	depositare rifiuti	B)
c. 1	lett. i)	praticare il pattinaggio sul ghiaccio	B)
c. 1	lett. j)	immettere natanti	B)
c. 1	lett. k)	asportare l'acqua	B)
c. 1	lett. l)	esercitare il modellismo	B)
<b>Articolo 34 - Tutela della fauna</b>			
c. 1	lett. a)	danneggiare, disturbare, molestare, catturare o uccidere animali	B)

c. 1	lett. b)	raccogliere o distruggere nidi	B)
c. 1	lett. c)	danneggiare o distruggere i loro ambienti	B)
c. 1	lett. d)	appropriarsi di animali rinvenuti morti	B)
c. 1	lett. e)	abbandonare o seppellire animali morti	B)
<b>Articolo 35 - Lancio di animali</b>			
c. 1		introdurre specie animali senza la preventiva autorizzazione	B)